



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI **BIELLA**

REGOLAMENTO QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE

Articolo 1

Per quota annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Biella deve pagare ogni anno, secondo quanto deliberato in proposito in sede di bilancio preventivo. Per i primi tre anni di iscrizione e, in tale caso, solo per coloro che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età, è previsto il pagamento di una quota annuale dimezzata. Per l'applicazione della quota ridotta non è sufficiente il solo trasferimento da altro Ordine senza il requisito anagrafico e la condizione di essere nei tre anni successivi alla data di prima iscrizione.

Articolo 2

Le quote di iscrizione dovranno essere versate in un'unica soluzione secondo gli importi e le scadenze deliberate dal Consiglio.

Articolo 3

Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite sistema PagoPA, a seguito della ricezione di avviso precompilato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fornito alla Segreteria.

L'Ordine non sarà ritenuto responsabile per eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata non comunicate dall'iscritto alla Segreteria e tali mancanze non potranno essere in alcun modo addotte a scusante per il mancato o ritardato pagamento del contributo.

Articolo 4

Il tesoriere verifica i pagamenti e provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione della loro posizione tramite il pagamento, da eseguirsi esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, di una quota maggiorata di cui ai punti seguenti.

Il pagamento effettuato oltre le scadenze fissate ai sensi dell'articolo 2 e comunque entro 60 giorni, comporterà il versamento di una quota maggiorata del 15%.

Il pagamento effettuato dopo 60 giorni e comunque entro 90 giorni dalle scadenze di cui all'articolo 1, comporterà il versamento di una quota maggiorata del 25%.

Non effettuare il pagamento entro il 90° giorno dalle scadenze di cui all'articolo 2, comporterà l'avvio di un giudizio disciplinare che può prevedere la sospensione dall'esercizio professionale. Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura adottata dall'Ordine, avrà luogo solo a seguito di avvertimenti comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 5

La sospensione, in ragione di quanto all'articolo precedente, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, una volta che l'iscritto dimostri di aver pagato la somma dovuta.

Articolo 6

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota a qualsiasi titolo verranno sospesi immediatamente tutti i servizi dell'Ordine (certificati, comunicazioni, corsi, incontri, visite guidate, ecc.) inclusa la partecipazione ad eventi formativi rilascianti crediti formativi professionali (CFP), fino ad avvenuta regolarizzazione.

Articolo 7

Il presente regolamento potrà essere abrogato, modificato, e/o integrato con la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti dei Consiglieri.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica a partire dalla quota di iscrizione 2020.

Articolo 8

Cancellazione dall'albo o trasferimento ad altro Ordine.

La richiesta della cancellazione dall'Albo o il trasferimento ad altro Ordine deve essere portata in originale in segreteria oppure inviata via Posta Elettronica Certificata esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dall'Ordine reperibili nella sezione "modulistica" del portale web istituzionale e su cui deve essere apposta la marca da bollo descritta sul modulo stesso; ogni altra forma o modalità di richiesta non potrà essere presa in considerazione dal Consiglio.

Se la richiesta di cancellazione dall'albo viene comunicata per iscritto all'Ordine **entro il 1° dicembre dell'anno in corso** non sarà dovuto alcun pagamento l'anno successivo. In caso contrario si dovrà pagare l'intera quota annuale.

Il presente regolamento è composto da n.8 articoli

Ultima revisione: riunione n. 2/2020 del Consiglio del 20.02.2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)

Articolo 18

Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Articolo 37

Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
- 6) da i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Articolo 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'articolo 37, ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

LEGGE 3 agosto 1949, n. 536

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto 1949)

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382.

Articolo 2

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono il versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.